



Taglio di Po, lì 15/04/2020

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## COVID-19

### SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE/MAGGIO – DECRETO LIQUIDITA'

Gentile Cliente,

il c.d. “Decreto Liquidità” ha introdotto una sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

#### SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

##### **QUALI SOGGETTI:**

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo;**
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta **2019;**
- **con riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**
  - ✓ nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  - ✓ nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

##### **QUALI VERSAMENTI:**

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilato;
- trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi alla Gestione separata INPS;
- premi INAIL;
- IVA;
- **prima rata fissa per il 2020** dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla **Gestione IVS commercianti – artigiani.**

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.

##### **QUANDO IL VERSAMENTO:**

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020;**

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

<b>Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni</b>		
<b>Condizione</b>	<b>Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)</b>	<b>Ripresa versamenti</b>
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

<b>Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni</b>		
<b>Condizione</b>	<b>Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL)</b>	<b>Ripresa versamenti</b>
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI**

##### **QUALI SOGGETTI:**

- i soggetti individuati dal D.L. 9/2020 art. 8: imprese turistico-ricettive, **agenzie di viaggio e turismo**, tour operator;
- i soggetti individuati dal D.L. 18/2020 art. 61: ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / **soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse** / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.;

il Decreto Liquidità dispone che **“restano ferme” le sospensioni già previste.**

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



### **QUALI VERSAMENTI:**

Per i termini che scadono il **16.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali**;
- **premi INAIL.**

### **QUANDO IL VERSAMENTO:**

I **versamenti** oggetto di sospensione dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020.

### **N.B.:**

Qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione**.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

<b>SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000</b>
---

### **QUALI SOGGETTI:**

- i titolari di **reddito da lavoro autonomo e provvigioni** per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta 2019;
- che nel mese precedente non hanno sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente/assimilato**;

### **QUALE SOSPENSIONE:**

il sostituto d'imposta **può non operare la ritenuta d'acconto sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.03.2020 - 31.5.2020** a fronte del rilascio di un'apposita dichiarazione da parte del percipiente lavoratore autonomo / agente / rappresentante.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



### **QUANDO IL VERSAMENTO**

Le **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta **devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5);

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

*Cordiali saluti*  
*Studio Duò e associati*